

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32986 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udiienza: 16/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Evangelisti Adriano nato ad Alatri il 07/06/1958

avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia di Nardo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 27 febbraio 2024, con la quale Adriano Evangelisti, è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della Immobilgest s.r.l., occultato parte delle scritture contabili e gli altri documenti di cui era obbligatoria la conservazione al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi del volume degli affari per gli anni 2011, 2012 e 2017.

2. Adriano Evangelisti, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato Luigi Marchignoli, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza

affidato a un unico, articolato, motivo con cui si denuncia la violazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stata erroneamente affermata la responsabilità del ricorrente in difetto del dolo specifico.

Si deduce, sotto il primo profilo, che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere la ricorrenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 che sanziona appunto l'ipotesi in cui, come nel caso in esame, era certa l'esistenza delle scritture contabili, in specie le fatture rinvenute presso altra società e la mancanza del dolo specifico di evasione, profilo quest'ultimo in relazione al quale la motivazione è, altresì, apparente.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza con rinvio in quanto, pur manifestamente infondato il primo motivo, avendo la Corte di appello evidenziato che nel caso in esame non ricorre solo l'illecito amministrativo in quanto le fatture indicate nell'imputazione sono state rinvenute presso altra società e l'imputato aveva l'obbligo di conservarle, da cui l'indubbia sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto con l'occultamento delle scritture l'odierno ricorrente aveva impedito la compiuta ricostruzione dei redditi e del volume di affari della società amministrata, manca invece ogni riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo e del dolo di evasione, pur oggetto di censura secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima doglianza con la quale si deduce la violazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, è generica e manifestamente infondata.

2.1. La Corte d'appello, in aderenza alle risultanze istruttorie ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, in quanto era certa l'istituzione della documentazione contabile, essendo state rinvenute in copia presso altra società le fatture della Immobilgest s.r.l., costituenti documenti che l'imputato aveva l'obbligo di conservare, elementi che, in via logico deduttiva, portavano a concludere che il mancato rinvenimento degli originali presso l'emittente fosse conseguenza dell'occultamento o della distruzione (Sez. 3, n. 3729 del 22.10.2024). Nella motivazione si è chiarito, altresì, che la diversa condotta sanzionata dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 è costituita dalla omessa tenuta delle scritture contabili.

2.2. Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni, ripropone l'analogo motivo sottoposto alla Corte di merito, salvo affermare, diversamente da quanto originariamente sostenuto, che l'illecito amministrativo sanzionerebbe anche la omessa esibizione di documenti e scritture contabili di cui sia certa l'esistenza, differenziandosi le due fattispecie sotto il profilo dell'evento e dell'elemento soggettivo, per la sussistenza del delitto essendo richiesto il dolo di evasione.

La doglianza, dunque, da una parte non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche ed in aderenza all'imputazione e alle risultanze istruttorie, è stata ritenuta integrata la condotta di distruzione o occultamento delle fatture, dall'altra – vedi infra – si pone in evidente contraddizione con i principi consolidati in materia.

2.3. Trova, pertanto, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24624 del 17/04/2018 Ud., Rv. 273369 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. Rv. 253849 - 01).

2.4. Va altresì rimarcato che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, la condotta sanzionata dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via

meramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (vedi, in conformità Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, dep. 28/10/2010, P.M. in proc. Di Venti, Rv. 248571 nonché a Sez. 3, n. 28581 del 03/06/2015, dep. 06/07/2015, Ranedda, non massimata, le successive Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 12/07/2017, dep. 15/01/2018, Rv. 272034 - 01; Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, dep. 09/05/2016, Chianese e altro, Rv. 267102; contra, isolatamente, Sez. 3, n. 28656 del 04/06/2009, dep. 14/07/2009, Pacifico, Rv. 244583).

Da ciò discende, altresì, la manifesta infondatezza della doglianza.

3. La doglianza con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e, in specie, del dolo specifico di evasione, è inammissibile trattandosi di questione non devoluta in grado di appello.

3.1. Come si apprezza dall'esame dell'atto d'appello – cui questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fatto processuale - tale censura, al di là della intitolazione del motivo non accompagnato da alcuno sviluppo argomentativo inerente l'elemento psicologico della fattispecie, è del tutto assente, pertanto tale doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169) che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.

3.2. Né può valere a tal fine la mera intitolazione del motivo di appello atteso che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (*ex multis*, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente